

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DIGITAL FOR CHILDREN ODV

L'anno 2025, il giorno 18 del mese di L u g l i o , in Reggio Calabria, presso la sede sociale in Via Muratori 45, si sono riuniti i seguenti signori:

- Antonino Polimeni, nato a Messina il 04/12/1978, residente a Reggio Calabria, Via Aschenez 44, C.F. PLMNNN78T04F158Z;
- Giulia Laganà, nata a Reggio Calabria il 27/12/1997, residente a Reggio Calabria, Via Demetrio Tripepi 37, C.F. LGNGLI97T67H224G;
- Angela Lo Giudice, nata a Messina il 22/11/1983, residente a Perugia, Via Romeo Gallenga 82, C.F. LGDNGL83S62F158A;
- Rocco Iemma, nato a Gioia Tauro il 28/02/1978, residente a Reggio Calabria, Via Cappuccinelli Diramazione Labate I n. 12, C.F. MMIRCC78B28E041Y;
- Silvia Signoretti, nata a Verona il 17/08/1981, residente a Verona, Via Carlo Cipolla, 31, C.F. SGNSLV81M57L781V;
- Fabio Antichi, nato a Pontedera il 03/02/1985, residente a Santa Maria a Monte (Pisa), Via Costituzione 53, 56020, C.F. NTCFBA85B03G843M;
- Roberta Pinna, nata a Iglesias il 07/07/1984, residente a Dorgali (Nuoro), Via Cervi 4, 08022, C.F. PNNRRT84L47E281P;
- Flavius Florin Harabor, nato a Panciu il 20/06/1988, residente a Ca' Savio, Comune di Cavallino - Treporti (VE), Via Vienna 1, C.F. HRBFVS88H20Z129G;
- Pietro Lombardo, nato a Mistretta (ME) il 14/04/1987, residente in Vidigulfo (PD) alla via Trento n. 17, C.F. LMBPTR87D14F251Q.

I suddetti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Costituzione

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), un Ente del Terzo Settore, in forma di associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: DIGITAL for CHILDREN ODV (di seguito denominata "Associazione").

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà " DIGITAL for CHILDREN ODV Ente del Terzo Settore (o ETS)".

Articolo 2 – Sede legale

L'ASSOCIAZIONE ha sede legale in Via Muratori 45, Reggio Calabria. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 4 – Scopo e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone appartenenti agli enti associati.

L'ASSOCIAZIONE si propone di:

1. Raccogliere fondi attraverso il coinvolgimento della comunità digitale italiana, per finanziare progetti umanitari e di inclusione sociale.
2. Promuovere la cultura digitale tra i giovani, attraverso corsi, workshop, eventi e pubblicazioni per favorire l'alfabetizzazione digitale.
3. Organizzare eventi di fundraising, campagne di sensibilizzazione e progetti solidali a sostegno di iniziative umanitarie.
4. Vendere merchandising con finalità di autofinanziamento e sostenibilità economica dell'Associazione.
5. Collaborare con enti pubblici e privati, scuole e università per lo sviluppo di progetti educativi, di formazione e innovazione.
6. Favorire l'inclusione digitale e sociale, promuovendo l'uso consapevole della tecnologia e dell'innovazione.
7. Offrire formazione, mentoring e tutoring per giovani, categorie svantaggiate e operatori del settore educativo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali alle finalità istituzionali, conformemente all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Articolo 5 – Principi informatori

L'Associazione si fonda sui seguenti principi informatori, dettagliatamente disciplinati nello Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo:

- Assenza di scopo di lucro;
- Svolgimento di attività di interesse generale come oggetto sociale;
- Democraticità della struttura associativa;
- Norme sull'ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'Associazione;
- Criteri di ammissione dei nuovi associati, secondo principi non discriminatori e coerenti con le finalità e l'attività di interesse generale svolta;

- Elettività e gratuità dell'attività svolta dai volontari;
- Sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- Prevalenza dell'attività di volontariato svolta dagli associati;
- Diritti e doveri degli associati;
- Norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività è demandata all'Organo di amministrazione.

Articolo 6 – Organo di amministrazione e nomine

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il consiglio direttivo dell'Associazione sia composto dai seguenti membri, che vengono contestualmente nominati:

- Presidente: Sig. Antonino Polimeni
- Vicepresidente: Sig.ra Angela Lo Giudice
- Segretaria: Sig.ra Giulia Laganà
- Consigliere: Sig. Rocco Iemma
- Consigliera: Sig.ra Silvia Signoretti
- Consigliera: Sig.ra Roberta Pinna
- Consigliere: Sig. Fabio Antichi
- Consigliere: Sig. Flavius Harabor
- Consigliere: Sig. Pietro Lombardo

Articolo 7 – Tipologie di Soci

Sono previste due categorie di soci:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione, versando una quota associativa annua di 50 euro.

L'ammissione dei soci ordinari avviene previa domanda scritta e approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Spese e primo esercizio sociale

Tutte le spese del presente atto e le spese annesse e dipendenti sono a carico esclusivo dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2025.

Allegati e sottoscrizione

Fa parte integrante del presente Atto Costitutivo lo Statuto sociale.

Letto, confermato e sottoscritto in Reggio Calabria il 18 luglio 2025:

- Sig. Antonino Polimeni

- Sig.ra Giulia Laganà
- Sig.ra Angela Lo Giudice
- Sig.ra Silvia Signoretti
- Sig. Rocco Iemma
- Sig.ra Roberta Pinna
- Sig. Fabio Antichi
- Sig. Flavius Harabor
- Sig. Pietro Lombardo

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione DIGITAL for CHILDREN ODV (di seguito, "Associazione"), che assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" o del suo acronimo "ETS" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo "ETS" costituisce sin d'ora facoltà che discende dall'eventuale iscrizione nel Registro Unico Nazionale dei Terzo Settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Reggio Calabria, in Via Muratori n. 45.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto. L'Associazione opera sul territorio nazionale, comunitario e internazionale.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione, che si ispira ai principi di democraticità e gratuità, esercita in via esclusiva attività di interesse generale, così come definite all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali attività consistono in: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali azioni si concretizzeranno in:

- Progetti e iniziative di divulgazione e alfabetizzazione digitale rivolti ai giovani e alle fasce vulnerabili della popolazione.
- Organizzazione di eventi, workshop, conferenze e pubblicazioni volte a promuovere la cultura digitale e la consapevolezza nell'uso delle tecnologie.
- Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per il finanziamento di progetti umanitari e di inclusione sociale, e attività connesse e affini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività è operata dal Consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, stipulare convenzioni con Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la

partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale di 50 euro. L'importo della quota associativa può essere modificato su delibera dell'Assemblea dei Soci.

I soci fondatori non sono soggetti al pagamento della quota associativa. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

8. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
9. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
10. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
11. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
12. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
13. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

14. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
15. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

L'Associazione si dota dei seguenti organi sociali, che garantiscono il funzionamento e la gestione democratica dell'ente:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

16. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
17. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
18. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
19. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
20. delibera sull'esclusione degli associati;
21. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria:

22. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
23. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3 / 4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

24. amministra l'associazione,
25. attua le deliberazioni dell'assemblea,
26. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
27. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
28. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
29. disciplina l'ammissione degli associati,
30. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- 31. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - 32. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - 33. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 34. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 35. quote associative;
- 36. contributi pubblici e privati;
- 37. donazioni e lasciti testamentari;
- 38. rendite patrimoniali;
- 39. attività di raccolta fondi;
- 40. rimborsi da convenzioni;
- 41. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed

autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Reggio Calabria il ...

Sig. Antonino Polimeni

Sig.ra Giulia Laganà

Sig.ra Angela Lo Giudice

Sig.ra Silvia Signoretti

Sig. Rocco Iemma

Sig.ra Roberta Pinna

Sig. Fabio Antichi

Sig. Flavius Harabor

Sig. Pietro Lombardo